

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, BOZZELLO VEROLE, SPANO,
NOCI, CIPELLINI, SIGNORI, DA ROIT, PETRONIO e BARSACCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 APRILE 1983

Norme per l'aggiornamento dell'albo dei costruttori

ONOREVOLI SENATORI. — È risaputo che attualmente l'albo nazionale dei costruttori dà luogo a molteplici problemi di varia natura. Molti operatori economici da tempo lo considerano un feticcio di tempi superati e lamentano che esso sia divenuto un fattore di freno del sistema economico in quanto penalizza costantemente le imprese giovani e dinamiche, in grado di offrire cioè dei servizi a prezzi più concorrenziali.

Tutto ciò è molto grave, ove si consideri che l'iscrizione all'albo dei costruttori è essenzialmente necessaria al fine di prendere parte agli appalti pubblici. Ora è risaputo che la filosofia che ispira l'attuale legislazione che regola la conclusione dei contratti pubblici è quella di fare acquisire allo Stato o agli enti pubblici i beni o i servizi richiesti al prezzo migliore, mediante l'instaurazione di un procedimento concorrenziale tra

le imprese offerenti. Orbene, questa concorrenzialità è quasi sempre alterata, giacché l'iscrizione all'albo dei costruttori finisce per divenire una ragione per discriminare le imprese in grado di praticare i prezzi più convenienti. A ciò si aggiunga che la più recente legislazione comunitaria fa sorgere sempre maggiori dubbi circa la legittimità di tale istituto: non a caso negli anni più recenti si è riusciti a conservare quest'ultimo mediante l'emanazione di leggi che creano una disparità di trattamento tra imprese nazionali e straniere.

Sarebbe tuttavia poco razionale pensare ad una repentina soppressione dell'albo: ciò potrebbe indurre, infatti, un'alterazione nella pratica contrattuale degli enti pubblici così grave da essere difficilmente riassorbibile nel breve periodo. Tutto questo non significa, però, che non si deve incidere là

dove necessario, al fine di rendere questo istituto migliore e meno corporativo.

Il presente disegno di legge si propone, appunto, questo scopo. Si è innalzata così la somma per cui è necessaria l'iscrizione all'albo dei costruttori, poichè quella attualmente richiesta è divenuta, anche a causa dell'inflazione, irrisoria.

Si è, inoltre, attribuita la competenza a decidere su tutte le domande di iscrizione ai comitati regionali per l'albo dei costruttori in quanto questi, essendo più vicini alla realtà locale, sono in grado di garantire decisioni più razionali. Ai comitati regionali è stato assegnato un termine entro cui decidere sulle domande, ed all'inutile decorso di tale termine è stato collegato l'istituto del silenzio-assenso. Come è agevole comprendere, si è inteso così assicurare decisioni celeri, in grado cioè di evitare quelle lungaggini che possono nuocere alle imprese giovani.

È stato aumentato, ancora, il numero dei rappresentanti degli artigiani presso il comitato centrale per l'albo e presso quelli regionali, con l'evidente finalità di assicu-

rare una adeguata rappresentanza ai piccoli imprenditori e con ciò di escludere l'eventualità che le loro ragioni vengano penalizzate.

Infine sono stati attribuiti ai comitati poteri di controllo sulle imprese iscritte, allo scopo di assicurare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione: l'albo, se vuole assolvere la sua funzione, deve, infatti, costantemente fotografare quella che è la realtà attuale degli operatori iscritti.

Con l'ultimo articolo si è inteso risolvere alcuni problemi relativi alla competenza territoriale dei comitati regionali: attualmente gli operatori sono costretti a demandare l'iscrizione a comitati di regioni diverse da quella in cui è ricompresa la provincia dove essi sono residenti. Tutto ciò crea gravi problemi non solo a coloro che richiedono l'iscrizione, ma solleva anche dubbi sull'idoneità dei controlli effettuati dal comitato regionale competente, il quale si trova ad operare su un territorio con una peculiare realtà economica.

Per questi motivi riteniamo di poter auspicare una rapida traduzione in legge del presente articolato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dal secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. Per chi esegua lavori di importo inferiore l'iscrizione nell'albo è facoltativa ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« Esso decide su tutte le domande di iscrizione ».

I comitati regionali per l'albo dei costruttori deliberano sulle domande di iscrizione entro trenta giorni con provvedimento motivato. Trascorso tale termine inutilmente, la domanda si considera accolta.

I comitati regionali per l'albo dei costruttori ed il comitato centrale possono in ogni momento accertare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione anche domandando agli iscritti la presentazione dei documenti ritenuti necessari allo scopo.

Art. 3.

La lettera f) del quinto comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dall'articolo 3 della legge

29 marzo 1965, n. 203, è sostituita dalla seguente:

« *f*) da otto rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali quattro in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

Art. 4.

La lettera *h*) del quarto comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificata dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1965, n. 203, è sostituita dalla seguente:

« *h*) da otto rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali quattro in rappresentanza delle imprese artigiane; ».

Art. 5.

I comitati regionali per l'albo dei costruttori esercitano la propria competenza su tutto il territorio regionale e decidono su tutte le domande provenienti dai soggetti in esso residenti.

Art. 6.

I consorzi di nuova costituzione possono chiedere l'iscrizione nell'albo dei costruttori; a tal fine per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria si fa riferimento alle singole imprese componenti il consorzio.